Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 184 del 25 luglio 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 luglio 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1956

SOMMARIO

LEGGE PROVINCIALE 26 giugno 1956, n. 7.
Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana Pag. 2

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1956, n. 8.
Concessione di contributi alle provincie di Trento e di Bolzano per la sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1956, n. 9.
Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 10.
Autorizzazione dell'ulteriore spesa di L. 470.000.000 per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11 . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 12.
Risoluzione di controversie in materia di spedalità. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1956, n. 13.
Parziale impiego dell'avanzo di bilancio dell'esercizio 1954 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1956. Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1956, n. 9.
Primo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1956 . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1956, n. 10.
Conglobamento totale del trattamento economico del personale provinciale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1956, n. 14.
Proroga della scadenza dei Consigli comunali . Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 1956, n. 8.
Provvedimenti di assistenza creditizia per la migliore attuazione dell'ordinamento dei masi chiusi . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1956, n. 15.
Ricostituzione della frazione di Campitello del comune di Canazei (provincia di Trento) in Comune autonomo. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1956, n. 16.
Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1956 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1956, n. 17.
Ricostituzione della frazione di Cavizzana del comune di Caldes (provincia di Trento) in Comune autonomo Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 8 ottobre 1956, n. 11.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rovereto . . . Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 8 ottobre 1956, n. 12.
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tesero . Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1956, n. 13.
Riapprovazione della legge provinciale sulla istituzione del centro di orientamento professionale, rinviata dal Governo . . . . Pag. 14

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 14.
Secondo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1956 . . . . Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 15.
Parziale impiego dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario 1955 . Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 16.
Disposizioni sul trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924. Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 17.
Provvedimento per l'incremento dell'edilizia popolare. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1956, n. 18.
Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1956, n. 19.
Assunzione da parte delle Provincie della manutenzione di strade comunali Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1956, n. 20.
Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1956 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1956, n. 21.
Erogazione di un contributo straordinario di L. 45.000.000 alla « Piccola Opera Divina Misericordia » di Levico, Istituto di rieducazione per minorenni, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto medesimo. Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1956, n. 9.
Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1956 . Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1956, n. 18.
Terzo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1956 Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1956, n. 19.
Provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1956, n. 20.
Acquisto del Sanatorio « Europa » e parziale impiego dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario 1955 Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 1956, n. 10.
Integrazione delle quote per aggiunta di famiglia. Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1956, n. 11.
Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956 Pag. 22

LEGGI E DECRETI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 giugno 1956, n. 7.

Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 20 luglio* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
Dell'esercizio delle attività artigiane

Art. 1.

Si considerano artigiane le attività aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, il cui esercizio richiede una formazione professionale mediante il tirocinio e la prolungata applicazione nell'attività medesima.

Sono artigiane le imprese organizzate prevalentemente con il lavoro artigiano dell'imprenditore e, ove esistono, dei suoi dipendenti.

Con provvedimento della Giunta provinciale, previo parere della Commissione provinciale dell'artigianato e sentita la Camera di commercio, sono elencate le attività che possono formare oggetto di una impresa artigiana.

Art. 2.

Chi intende esercitare professionalmente una impresa artigiana, deve essere in possesso dei diritti civili ed avere raggiunto il 21° anno di età. Egli deve farne denuncia al sindaco del Comune competente per territorio, indicando le generalità, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

Per l'esercizio delle attività soggette alla disciplina delle leggi di pubblica sicurezza o subordinate a concessione o autorizzazione amministrativa, la denuncia deve essere corredata dall'atto di concessione o di autorizzazione dell'autorità competente.

A comprova del possesso della capacità professionale, deve dimostrare:

a) di avere regolarmente compiuto il periodo di apprendistato nell'attività che intende esercitare mediante produzione dell'attestato di tirocinio e dell'attestato di idoneità;

b) di avere svolto successivamente al tirocinio per almeno 24 mesi, anche non consecutivi, l'attività che intende esercitare o un'attività affine. Se la denuncia è riconosciuta regolare il sindaco la trasmette alla Camera di commercio, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese artigiane. La cessazione dell'attività artigiana dev'essere ugualmente denunciata al sindaco del Comune, il quale la notifica alla Camera di commercio.

Art. 3.

E' istituito presso la Camera di commercio il registro delle imprese artigiane.

L'iscrizione nel registro delle imprese è disposta dalla Commissione provinciale dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge. La stessa Commissione dispone la cancellazione delle imprese, per le quali sia venuto a mancare alcuno dei requisiti prescritti.

Contro le decisioni della Commissione provinciale dell'artigianato è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 4.

La Commissione provinciale elegge tra i suoi componenti un vice presidente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno nove dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I servizi di segreteria sono svolti dalla Camera di commercio.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera.

Art. 5.

Dopo la morte di un artigiano, l'impresa può essere esercitata per conto della vedova o degli eredi discendenti, da persone in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio in proprio, dietro denuncia al sindaco, da effettuarsi entro sei mesi dalla morte.

In casi degni di particolare riguardo e se non ostano interessi pubblici, la Commissione provinciale può concedere dispensa dai requisiti di cui sopra. Venendo a cadere la ragione di particolare riguardo, la dispensa viene revocata.

CAPO II
Del maestro-artigiano

Art. 6.

Il titolo di maestro-artigiano si consegue mediante esame da sostenersi davanti ad una Commissione apposita. Tale esame deve comprovare un elevato grado di capacità professionale nell'esercizio in proprio dell'impresa e l'attitudine all'insegnamento del proprio mestiere.

Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sono costituite presso l'Istituto provinciale di istruzione professionale le Commissioni esaminatrici per i vari mestieri artigiani.

Ogni Commissione è composta di:

1) un ispettore provinciale per l'istruzione professionale, quale presidente;

2) un esperto particolarmente idoneo per l'esame sulle nozioni di diritto, computisteria, ragioneria ed economia aziendale;

3) due maestri-artigiani esercenti in proprio l'attività oggetto dell'esame, scelti di caso in caso da un elenco di persone particolarmente idonee, formato per quattro anni dall'Associazione professionale degli artigiani della Provincia.

Art. 7.

Per essere ammesso all'esame di maestro-artigiano, l'imprenditore artigiano deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere maggiore di 25 anni di età;

b) aver esercitato per un periodo non inferiore ai cinque anni l'attività artigiana che si propone di insegnare.

Art. 8.

E' istituito presso la Camera di commercio l'albo dei maestri-artigiani, nel quale sono iscritti gli imprenditori artigiani che hanno conseguito il titolo corrispondente.

Per l'iscrizione e la tenuta dell'albo valgono le disposizioni vigenti per il registro delle imprese artigiane.

CAPO III

Della formazione professionale artigiana

Art. 9.

E' apprendista-artigiano il giovane dai 14 ai 21 anni, occupato in una impresa artigiana, per iniziare o completare, sotto la guida di un maestro-artigiano, il tirocinio, allo scopo di acquistare la capacità necessaria per conseguire la qualifica professionale mediante l'addestramento pratico integrato da una istruzione teorica, attuata in scuole professionali ad orario ridotto.

L'apprendista deve avere l'attitudine fisica per la professione alla quale intende avviarsi. Tale attitudine deve essere comprovata con certificato del medico condotto del Comune di pertinenza.

Sotto il controllo della Commissione provinciale dell'artigianato ed in concorso con gli organi che sovraintendono al collocamento, sarà attuato un servizio di consultazione professionale degli apprendisti.

Art. 10.

Non possono assumere apprendisti i maestri-artigiani che abbiano subito condanna penale per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume o per delitti compiuti a scopo di lucro, e coloro che sono stati interdetti temporaneamente dall'esercizio del mestiere, per il periodo di interdizione.

La Commissione provinciale dell'artigianato può, previa diffida, interdire temporaneamente o permanentemente l'addestramento di apprendisti a maestri-artigiani, che siano incapaci od abbiano dimostrato negligenza nell'insegnamento o che abbiano comunque violato in modo grave i propri doveri riguardo agli apprendisti, o quando l'attrezzatura tecnica od igienica dell'azienda non risulti idonea alla formazione professionale. La Commissione può altresì limitare il numero degli apprendisti da assumere in relazione al numero dei lavoranti occupati o delle possibilità di provvedere alla formazione professionale degli apprendisti.

La Commissione provinciale dell'artigianato esercita l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'istruzione degli apprendisti nelle aziende artigiane con eventuali esami intermedi e mediante ispezioni, avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro e degli ispettori provinciali per l'istruzione professionale.

Art. 11.

L'apprendista-artigiano regolarmente assunto, è munito di un libretto di apprendistato, rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato. Il libretto deve contenere le indicazioni indispensabili sullo svolgimento del rapporto di apprendistato e le norme tecniche regolanti l'apprendistato per la professione di cui si tratta; (durata del tirocinio, programma di tirocinio, requisiti per l'esame di idoneità, ecc.). Esso deve essere firmato dal maestro-artigiano, dall'apprendista e dal rappresentante legale del medesimo, se l'apprendista è di età inferiore ai 18 anni.

Il maestro-artigiano è tenuto ad annotare periodicamente il giudizio sulla progressiva formazione professionale dell'apprendista ed al termine del periodo di apprendistato il giudizio sulle cognizioni ed abilità acquisite dall'apprendista. Le indicazioni relative alla frequenza della scuola professionale ed al profitto conseguito nei singoli anni scolastici, sono autenticate con la firma del direttore della scuola. Il libretto tiene luogo dei certificati di frequenza e profitto e dell'attestato di tirocinio.

Il libretto di apprendistato che sarà consegnato all'apprendista solo al termine del periodo di tirocinio, rimane durante il medesimo presso il maestro-artigiano, il quale è responsabile della sua tenuta e conservazione. Il libretto deve essere esibito annualmente per la vidimazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, presso la quale va depositato nel caso di interruzione del rapporto di apprendistato.

Art. 12.

Il maestro-artigiano deve:

a) curare l'istruzione dell'apprendista nei lavori dell'impresa in conformità al programma di tirocinio, ad esclusione dei lavori non adeguati alle sue forze fisiche;

b) sorvegliare la condotta dell'apprendista e preservarne la salute;

c) curare che l'apprendista frequenti le scuole professionali secondo l'orario approvato dalla Giunta provinciale.

L'apprendista è soggetto alla potestà disciplinare del maestro-artigiano e gli deve rispetto ed obbedienza; egli deve mostrare diligenza ed un contegno corretto.

L'apprendista ha l'obbligo di frequentare le scuole professionali a meno che non sia provvisto di una licenza di scuola tecnica o di istituto tecnico-professionale, di indirizzo corrispondente all'attività da lui esplicata, o di altro adeguato titolo di studio. La Giunta provinciale può con proprio regolamento, sentita la Commissione provinciale per l'artigianato, stabilire per singole categorie una riduzione adeguata della durata dell'apprendistato per coloro che sono provvisti di uno dei titoli di cui sopra.

Art. 13.

Fino a nuova ed organica disciplina con legge provinciale, le scuole professionali per apprendisti dell'artigianato sono istituite dalla Giunta provinciale, secondo i principi contenuti nel decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Per quanto concerne l'obbligo alla frequenza, si applicano le sanzioni ivi previste.

I programmi di tirocinio ed i requisiti minimi per gli esami di idoneità, concordati con i programmi di insegnamento delle scuole professionali, sono emanati con regolamento della Giunta provinciale su proposta della Commissione provinciale per l'artigianato.

L'onere finanziario, derivante dall'istituzione delle scuole suddette, in quanto non sia coperto da un'assegnazione dal fondo di cui all'art. 62 legge 29 aprile 1949, n. 264, va a carico del bilancio provinciale.

Art. 14.

Al termine del corso di istruzione professionale, in connessione col termine del periodo di apprendistato, l'apprendista sostiene un esame di idoneità per lavorante-artigiano qualificato.

L'attestato di idoneità è rilasciato dalla Provincia. Esso viene iscritto sul libretto di apprendistato e di lavoro e dà diritto alla qualifica di lavorante artigiano qualificato.

All'esame di idoneità possono essere ammessi anche coloro che avendo superato il 21° anno di età, si presentino dopo una libera preparazione.

Art. 15.

E' costituito il fondo provinciale per l'assistenza e lo sviluppo dell'apprendistato artigiano. Al fondo sono devoluti eventuali contributi dello Stato, della Regione, dell'Associazione provinciale degli industriali e di altri enti, associazioni o privati, interessati all'incremento della formazione professionale degli apprendisti.

Il fondo è destinato ai seguenti scopi:

a) contribuire alla creazione, ampliamento e miglioramento di case-convitto per apprendisti;

b) contribuire alle spese di vitto ed alloggio e concedere sussidi ad apprendisti meritevoli e bisognosi, con particolare riguardo a quelli costretti a vivere separati dalla famiglia;

c) concedere premi a maestri-artigiani a titolo di riconoscimento dei risultati dell'insegnamento impartito.

Fino a quando non verrà diversamente provveduto con legge dello Stato ad integrazione di quanto previsto all'art. 57 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sul fondo di cui sopra la Giunta provinciale disporrà il versamento per conto delle aziende artigiane di tutto o di parte dell'onere contributivo per le assicurazioni degli apprendisti, stipulando apposite convenzioni coi relativi istituti assicuratori.

Le erogazioni dal fondo sono deliberate dalla Giunta provinciale su proposta o comunque sentita la Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 16.

Per quanto non è disposto dalla presente legge, l'apprendistato artigiano è regolato dalle norme vigenti in materia di apprendistato. Gli uffici di collocamento comunicano le assunzioni di apprendisti presso le aziende artigiane alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Le aziende con non più di tre dipendenti, esenti dall'obbligo di assumere i lavoratori tramite gli uffici di collocamento e quelle che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti, ammesse a fare la richiesta nominativa dei lavoratori da assumere, possono comunicare e rispettivamente chiedere i nominativi degli apprendisti all'ufficio competente per il collocamento, tramite il Comune.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione riceve dalla Commissione provinciale per l'artigianato l'elenco delle aziende artigiane autorizzate ad assumere apprendisti, ed alla scadenza di ogni semestre l'elenco degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti ai sensi della presente legge, al fine del rimborso fino ad un terzo del loro ammontare delle spese sostenute per corrispondere i contributi al fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione, assicurazione, disoccupazione ed alla gestione assicurazione tubercolosi, in quanto subentrati a norma dell'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, al fondo di integrazione delle assicurazioni sociali ed al fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti medesimi. L'elenco delle aziende di cui sopra tiene luogo dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 58 e l'elenco degli apprendisti tiene luogo della domanda di cui all'art. 57 della legge 29 aprile 1949, n. 264. L'avvenuto versamento dei contributi considerati viene rilevato di ufficio dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

CAPO IV

Disposizioni transitorie

Art. 17.

Il primo elenco delle attività che possono formare oggetto di una impresa artigiana è formato con provvedimento della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali interessate e la Camera di commercio.

Le imprese, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una delle attività disciplinate dalla medesima e risultano iscritte presso la Camera di commercio di Bolzano per tale attività, debbono curare la propria iscrizione nel registro delle imprese artigiane entro il termine di sei mesi dalla data stessa. Trascorso questo termine, si applica la disposizione dell'art. 19 limitatamente all'ammenda.

L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo, sarà disposta dalla Commissione provinciale dell'artigianato in base alle disposizioni della presente legge a prescindere tuttavia dalla dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) del secondo comma dell'art. 3.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge, il titolo di maestro-artigiano può essere conferito senza esame ad artigiani iscritti nel registro delle imprese artigiane e rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 9, che siano riconosciuti idonei dalla Commissione provinciale dell'artigianato, previo parere dell'Associazione provinciale dell'artigianato.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 giugno 1956

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
PUPP

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1956, n. 8.

Concessione di contributi alle provincie di Trento e di Bolzano per la sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 20 *agosto* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano di un contributo annuo di L. 40.000.000 per la durata di dieci anni perchè ciascuna Provincia provveda all'esecuzione di nuovi lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali per l'importo di L. 500.000.000.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, le provincie di Trento e di Bolzano dovranno presentare domanda alla Giunta regionale allegando un piano di massima dei lavori che intendono eseguire.

La concessione del contributo è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

Art. 3.

I lavori sono eseguiti a cura delle Provincie interessate. Spetta all'Assessorato regionale ai lavori pubblici l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 4.

Il contributo verrà versato dalla Regione direttamente alle singole Provincie in rate semestrali di L. 20.000.000 ciascuna, scadenti il 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, a far tempo dall'esercizio finanziario 1956.

Art. 5.

Alle due Provincie è fatto obbligo di presentare una relazione sui lavori eseguiti e il rendiconto sulle spese sostenute.

Art. 6.

Alla complessiva spesa di L. 800.000.000 occorrente per la attuazione della presente legge, si farà fronte mediante stanziamenti da inscriversi nel bilancio regionale in ragione di L. 80.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1956 al 1965.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 afferente all'esercizio finanziario 1956, si provvede mediante prelevamento di una pari somma dal fondo iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. n. 49. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 80.000.000

b) *in aumento*:

Cap. n. 141-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi a favore delle provincie di Trento e di Bolzano per la sistemazione e l'asfaltatura di strade provinciali (prima quota) L. 80.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente de entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 agosto 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1956, n. 9.

Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 20 *agosto* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere ed incrementare il potenziamento e il miglioramento del patrimonio alpinistico nell'ambito della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in apposito capitolo, da ripartirsi in articoli, della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa — rubrica turismo — un fondo destinato alla concessione di contributi per:

a) la costruzione di rifugi alpini, limitatamente alla parte muraria compresi gli impianti fissi;

b) la ricostruzione, l'ampliamento e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;

c) la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini;

d) il potenziamento delle attrezzature dei Corpi di soccorso alpino nonchè l'esercizio delle loro attività;

e) azioni pubblicitarie intese a valorizzare il patrimonio alpinistico regionale e l'attività dei Corpi di soccorso alpino.

Art. 2.

Beneficiari dei contributi di cui all'articolo precedente possono essere nella provincia di Trento la Società Alpinisti Tridentini (S.A.T.), nella provincia di Bolzano l'Alpenverein Südtirol (A.V.S.) e le sezioni del Club Alpino Italiano (C.A.I.) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate all'Assessorato regionale che sovraintende al Turismo entro il 31 marzo di ogni anno.

Esse dovranno essere corredate:

a) della relazione dell'attività preventivata per l'anno in corso;

b) del progetto o del piano tecnico, ove si tratti di opere di cui ai commi *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1;

c) del preventivo di costo delle opere o delle azioni da attuarsi;

d) della relazione illustrativa per ciascuna opera o azione per la quale si richiede il contributo.

Art. 4.

La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare il 70 % della spesa accertata, sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

L'erogazione del contributo sarà disposta con provvedimento dell'Assessorato regionale che sovraintende al Turismo, previo accertamento dell'esecuzione dell'opera od iniziativa progettata e presentazione da parte degli Enti beneficiari, della documentazione delle spese sostenute.

Art. 5.

La costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini ricadenti nella circoscrizione territoriale delle Aziende forestali demaniali regionali — ove venissero attuati — rimangono di competenza delle Aziende predette ed a carico dei fondi ad esse assegnati.

Nella elaborazione dei piani di costruzione, ricostruzione, miglioramento e segnalazione dei sentieri alpini predetti le Aziende forestali demaniali regionali dovranno uniformarsi ai piani generali elaborati dagli Enti alpinistici competenti di ciascuna Provincia.

Art. 6.

La legge regionale 30 aprile 1952, n. 17, è abrogata.

Art. 7.

L'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4, primo comma, della presente legge, è delegato, a decorrere dall'esercizio 1956 e per un quinquennio, agli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

A tale fine il Consiglio regionale assegna annualmente agli Enti provinciali per il Turismo appositi fondi.

Art. 8.

Le domande di cui all'art. 3 della presente legge, nel quinquennio di cui all'articolo precedente, dovranno essere presentate, nei termini stabiliti e corredate dai prescritti documenti, all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Art. 9.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

Disposizione transitoria

Art. 10.

Per l'esercizio finanziario 1956 le domande e la relativa documentazione di cui all'art. 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 10.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di L. 470.000.000 per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 5 *settembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 470.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi e precisamente L. 70.000.000 a carico dell'esercizio 1956 e L. 100.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi dal 1957 al 1960.

Alla copertura dell'onere di L. 70.000.000 per l'esercizio finanziario 1956 si provvederà mediante prelevamento di una pari somma dal fondo inscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. n. 49. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti **da provvedimenti** legislativi in corso . . . . **L. 70.000.000**

b) *in aumento*:

Cap. n. 125. — Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 agosto 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 5 *settembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Le Casse mutue provinciali di malattia esplicano nella propria circoscrizione le seguenti attività:

a) esercizio dell'assicurazione obbligatoria per le malattie a favore dei lavoratori;

b) esercizio, nei limiti fissati dalla presente legge e da leggi successive, dell'assicurazione facoltativa individuale e collettiva;

c) esercizio, nei limiti fissati dalle leggi dello Stato, dei servizi assistenziali e previdenziali che, in campo nazionale, sono gestiti dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.).

« Le Casse possono altresì:

gestire servizi assistenziali ed attuare provvidenze al fine di prevenire ed attenuare il rischio delle malattie;

stipulare accordi o convenzioni con gli enti locali, ospedali ed istituti assistenziali che hanno tra i propri compiti l'assistenza sanitaria profilattica, preventiva e curativa per la migliore reciproca utilizzazione dei propri ordinamenti sanitari ».

Art. 2.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« I Comitati mandamentali sono istituiti in tutti i centri ove funzionano agenzie delle Casse, fatta eccezione per i capoluoghi delle Provincie in cui hanno sede gli uffici centrali delle Casse.

« I Comitati mandamentali sono composti da tre rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima.

« I Comitati mandamentali sono presieduti da uno dei loro componenti, nominato in seno ai Comitati stessi.

« Un membro eletto nel seno del Comitato funge da segretario.

« I componenti i Comitati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« Alle riunioni del Comitato mandamentale assiste il capo dell'agenzia della Cassa dietro sua richiesta o su invito del presidente del Comitato.

« La composizione del Comitati mandamentali dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa mutua provinciale di malattia nell'ambito della agenzia ».

Art. 3.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« E' istituito un Comitato di collegamento fra le due Casse mutue provinciali di malattia.

« Il Comitato è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) l'Assessore regionale alle attività sociali e sanità, presidente;

b) i presidenti delle due Casse mutue provinciali di malattia;

c) quattro consiglieri delle due Casse mutue provinciali di malattia, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione;

d) un esperto per la Previdenza e le assicurazioni sociali.

« I membri del Comitato di collegamento durano in carica per tutto il periodo stabilito per i Consigli di amministrazione delle due Casse; in caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del predetto Consiglio.

« Alle riunioni del Comitato di collegamento, assistono i direttori delle due Casse.

« Quando si trattino argomenti di ordine sanitario, partecipano ai lavori del Comitato i consiglieri medici delle due Casse.

« Funge da segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato attività sociali e sanità ».

Art. 4.

Il secondo comma del soppresso art. 14 diventa il testo del nuovo art. 14-*bis*.

Art. 5.

L'art. 17 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per la copertura degli oneri dell'assicurazione obbligatoria per le malattie è dovuto alle Casse mutue provinciali di malattia dai datori di lavoro, che occupano alle loro dipendenze le persone di cui al precedente art. 15, un contributo stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda corrisposta alle predette persone.

« Nel territorio della Regione si applica la stessa aliquota di contributo determinata dalle leggi dello Stato per la assicurazione obbligatoria di malattia gestita dall'I.N.A.M. salvo per quelle categorie le quali per legge o per contratto collettivo di lavoro hanno diritto a prestazioni sanitarie ed economiche, in forma o misura diversa da quelle erogate dall'I.N.A.M. Per queste ultime categorie le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa e non possono essere superiori alle aliquote fissate per le corrispondenti categorie in campo nazionale.

I datori di lavoro debbono altresì corrispondere alle Casse mutue provinciali di malattia, i contributi dovuti per le attività assistenziali e previdenziali disciplinate dalle leggi dello Stato, gestite in campo nazionale dall'I.N.A.M. e nella Regione dalle Casse stesse.

« Sono altresì determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per i dirigenti.

« I criteri per l'accertamento degli obblighi contributivi saranno determinati dal regolamento.

« I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse le notizie necessarie per la iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi ».

Art. 6.

Al quarto comma dell'art. 18 è soppressa l'utima frase:

« ..... tranne che in caso di malattia ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 19 è *sostituito dal seguente*:

« Per particolari categorie di lavoratori, il cui salario sia minimo o comunque di difficile accertamento, possono essere determinati salari medi convenzionali, da valere ai soli fini del calcolo del contributo dell'assistenza malattia, con decreto del Presidente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'assicurazione s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, che abbia per conseguenza la necessità di assistenza medica, ospedaliera e di somministrazione di mezzi terapeutici, congiunta o meno con la incapacità al lavoro assoluta o parziale ».

Art. 9.

All'art. 23 è soppresso il punto *b)* del terzo comma: « L'indennità alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio »;

ed è aggiunto il seguente settimo comma:

« Le Casse mutue provinciali di malattia provvedono anche all'erogazione delle prestazioni relative alle attività assistenziali e previdenziali di cui al punto *c)* dell'art. 1 della presente legge ».

Art. 10.

Il punto *f)* dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« i fratelli, le sorelle, ed i nipoti del capofamiglia, se con esso conviventi ».

Art. 11.

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento del Comitato di collegamento tra le due Casse, di cui all'art. 14.

« L'onere delle spese riguardanti gli emolumenti da corrispondersi ai membri del Comitato, farà capo al corrispondente capitolo di bilancio relativo alle spese per le sedute delle Commissioni regionali.

« L'onere delle spese per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 14-*bis*, farà capo ad apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio regionale ».

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 agosto 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1956, n. 12.

Risoluzione di controversie in materia di spedalità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 5 *settembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i ricoveri che vengono effettuati da Istituzioni che hanno sede nella Regione Trentino-Alto Adige, le attribuzioni conferite ai prefetti dall'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, modificato dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, in materia di controversie fra Provincie, Comuni ed Istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge e di statuto, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 10 novembre 1889, n. 6535, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale, che provvede, con decisione definitiva, su proposta dell'Assessore per le attività sociali e sanità e su parere conforme di una Commissione che sarà costituita per ciascuna provincia di Trento e Bolzano e sarà composta dal medico provinciale, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da un funzionario della Giunta provinciale di gruppo *A*, designato dal Presidente della Giunta provinciale stessa, e da un funzionario della Giunta regionale di gruppo *A*, designato dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta.

Art. 2.

Le Commissioni di cui al precedente articolo sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

La Commissione in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 agosto 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1956, n. 13.

Parziale impiego dell'avanzo di bilancio dell'esercizio 1954 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1956.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 5 *settembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, nell'esercizio 1956, l'ulteriore spesa di lire 18.500.000, per la concessione di sussidi straordinari alla Federazione delle cooperative agricole ed alle associazioni agricole di produttori, per l'attività di sviluppo ed incremento della cooperazione.

Art. 2.

Per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata, nell'esercizio in corso, la ulteriore spesa di L. 26.634.396.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000 per l'esecuzione di opere di bonifica agraria.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 50.000.000 a favore della provincia di Bolzano, per la costruzione, in Bolzano, di un padiglione destinato alle esigenze dell'Istituto provinciale per l'istruzione professionale.

Per la liquidazione del contributo si applicano le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 5.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni deficitari, è autorizzata, nell'esercizio 1956, l'ulteriore spesa di L. 20.000.000.

Art. 6.

Alla complessiva spesa di L. 117.134.396 autorizzata coi precedenti articoli, si farà fronte mediante il parziale impiego dell'avanzo di bilancio dell'esercizio 1954.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1956, sono introdotte le seguenti variazioni: *in aumento*:

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. 119. — Sussidi straordinari alle Federazioni delle cooperative agricole ed alle associazioni agricole di produttori per l'attività di sviluppo ed incremento della cooperazione L. 18.500.000

Cap. 123. — Spese per opere di bonifica . » 2.000.000

Foreste

Cap. 129. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie L. 26.634.396

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere pubbliche

Cap. 145-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla provincia di Bolzano per la costruzione, in Bolzano, di un padiglione destinato alle esigenze dell'Istituto provinciale per l'istruzione professionale L. 50.000.000

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Spese diverse

Cap. 149. — Contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni deficitari L. 20.000.000

Totale L. 117.134.396

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 settembre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1956, n. 9.

Primo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 18 *del* 20 *settembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Art. 1 lett. *r*) « Interessi passivi sul mutuo da contrarre per L. 150.000.000 al 5,80% per lo ampliamento dell'Ospedale psichiatrico di Pergine »:

da L. 8.700.000 a L. 4.410.000 con una riduzione di . . . . L. 4.290.000

Art. 1 lett. *s*): « Interessi passivi sul mutuo da contrarre per L. 150.000.000 al 5,80% per la costruzione del ponte del Castellaz »:

da L. 8.700.000 a L. 4.410.000 con una riduzione di L. 4.290.000

Art. 1 lett. *t*): « Interessi passivi sul mutuo da contrarre per L. 50.000.000 al 5,80% per la costruzione della nuova sede del Liceo scientifico »:

da L. 2.900.000 a L. 1.900.000 con una riduzione di » 1.000.000

Art. 13 lett. *b*): « Contributi degli interessati alla Cassa di previdenza impiegati e salariati in Roma »:

da L. 12.839.110 a L. 7.839.110 con una riduzione di » 5.000.000

Art. 13 lett. *d*): « Contributo degli interessati e dell'Ente all'I.N.A.D.E.L. »:

da L. 18.150.316 a L. 13.150.316 con una riduzione di » 5.000.000

Art. 134: « Fondo per contributi e sussidi straordinari nel campo dell'assistenza scolastica e dell'istruzione »:

da L. 1.400.000 a L. 370.000 con una riduzione di . . » 1.030.000

Totale riduzioni . . L. 20.610.000

b) *in aumento*:

Istituzione di quattro nuovi articoli con la seguente intestazione:

Art. 81-*bis*: « Spesa straordinaria per l'acquisto di un apparecchio radiologico per il Sanatorio provinciale di Arco » L. 6.000.000

Art. 113-*bis*: « Fondo per la concessione di premi e rimborso spese per il concorso pubblico per la compilazione del piano regolatore del nuovo abitato di Zambana » » 580.000

Art. 131-*bis* « Contributo al V Festival della Montagna e della Esplorazione «Città di Trento» » 1.000.000

Art. 132-*bis*: « Spesa straordinaria per l'attrezzatura del Centro di orientamento professionale » » 2.000.000

c) *Impinguamento dei seguenti articoli*:

Art. 16 lett. *b*) « Spese varie d'ufficio - riscaldamento »:

da L. 2.500.000 a L. 4.500.000 con un aumento di L. 2.000.000

Art. 16 lett. *d*): « Pulizia ordinaria degli uffici »:

da L. 3.000.000 a L. 3.500.000 con un aumento di » 500.000

Art. 16 lett. *f*): « Spese postali, telegrafiche e telefoniche »:

da L. 4.800.000 a L. 5.800.000 con un aumento di » 1.000.000

Art. 16 lett. *g*): « Fondo per associazione alla raccolta delle leggi e periodici diversi e per dotazione biblioteca »:

da L. 1.500.000 a L. 2.000.000 con un aumento di » 500.000

Art. 16 lett. *i*): « Spese di acquisto, riparazione e sostituzione macchine da scrivere, addizionatrici, calcolatrici, ecc. »:

da L. 1.800.000 a L. 2.300.000 con un aumento di » 500.000

Art. 16 lett. *l*): « Fondo a calcolo per spese minute »:

da L. 350.000 a L. 450.000 con un aumento di » 100.000

Art. 17: « Arredamento e manutenzione del mobilio degli uffici provinciali »:

da L. 4.000.000 a L. 5.000.000 con un aumento di . . . . » 1.000.000

Art. 40: « Spesa per gli uffici staccati di pubblica sicurezza in Rovereto e in Riva »:
da L. 300.000 a L. 400.000 con un aumento di L. 100.000

Art. 50: « Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio »:
da L. 3.040.000 a L. 6.840.000 con un aumento di » 3.800.000

Art. 54: « Fondo per contributi e sussidi straordinari »:
da L. 12.500.000 a L. 13.530.000 con un aumento di » 1.030.000

Art. 76: « Sussidi per l'assistenza diretta ed indiretta ai fanciulli poveri oltre i 14 anni di età »:
da L. 10.000.000 a L. 10.500.000 con un aumento di » 500.000

Totale aumenti L. 20.610.000

d) *Cambiamenti di dizione*

Eliminazione della dizione iscritta sullo

Art. 124 « Spesa per l'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica nelle scuole pubbliche e private della Provincia » L. 15.300.000

e sostituzione della stessa con la seguente:

Art. 124: « Spesa per:

a) l'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica nelle scuole pubbliche e private della Provincia lire 8.000.000.

b) l'incremento della cinematografia e della radiofonia nelle scuole pubbliche e private, negli istituti ed istituzioni a carattere educativo, assistenziale e culturale della Provincia, mediante l'erogazione di contributi o l'acquisto e la assegnazione dei relativi apparecchi audiovisivi L. 5.000.000.

c) l'acquisto e la fornitura di libri e la erogazione di sussidi alle biblioteche delle scuole pubbliche e private della Provincia L. 2.300.000 » 15.300.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 settembre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1956, n. 10.

Conglobamento totale del trattamento economico del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 18 *del* 20 *settembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni incrementati e conglobati, da corrispondere al personale dipendente dalla provincia di Trento, con decorrenza 1° luglio 1956.

Art. 2.

La misura degli stipendi, paghe e retribuzioni è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza senza demerito, del personale interessato, nello stesso grado o qualifica.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, al fine dell'attribuzione degli aumenti biennali, di cui al precedente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado o qualifica attuale.

Art. 4.

Qualora l'ammontare netto degli stipendi, paghe e retribuzioni derivante dalla prima applicazione del precedente articolo, risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi con i successivi aumenti a qualsiasi titolo.

Art. 5.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 6.

Al personale dipendente dalla Provincia è corrisposta l'aggiunta di famiglia, in misura unica, di L. 5000 per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori a carico del dipendente.

La determinazione delle persone a carico seguirà con le norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive variazioni.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 settembre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

TABELLA UNICA

Grado	Totale arrotondato Lire
I A	2.010.000
II A	1.750.000
III A	1.460.000
III B	1.450.000
IV A	1.210.000
B	1.185.000
C	1.140.000
IV A	1.053.000
B	1.032.000
C	1.012.000
V B	907.000
V C	887.000
V B	815.000
V C	770.000
VI C	664.000
VI C	620.000
Usciere capo	650.000
Usciere	608.000
Inservienti	555.000
Macchinista	645.000
Capo meccanico	711.000
Meccanico camionista	691.000

Ospedale psichiatrico provinciale Pergine

Categoria	Totale arrotondato Lire
Ispettore infermiere	658.000
Vice ispettore	613.000
Infermiere reparto ed operai	599.000
Infermiere allievo	588.000
Infermiere donna	549.000
Infermiere allieva	528.000
Artigiani-capi d'arte	613.000
Lavandaie, sarti-operai-cucine	548.000
Personale cantoniere	
Assistenti stradali	766.000
Cantonieri di ruolo	594.000
Cantoniere allievo di ruolo	588.000
Cantoniere anziano non di ruolo	600.000
Cantoniere strade Pinè-Gardolo-Lases	592.000
Cantoniere strade Costalunga e Valles	598.000
Cantoniere non di ruolo (1ª assunzione)	588.000
Personale inserviente non di ruolo del Sanatorio provinciale di Arco e Colonia infantile provinciale di Riva del Garda	
Inservienti uomini	481.000
Inservienti donne	429.000

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1956, n. 14.

Proroga della scadenza dei Consigli comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 5 ottobre 1956*).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1956 per compiuto quadriennio a termini dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, relativamente al sindaco ed alla Giunta municipale.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1956.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli comunali, tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state per legge o per statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro il 1956.

Art. 2.

La convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo precedente dovrà essere disposta entro il mese di maggio 1957.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: MARCHIONE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 1956, n. 8.

Provvedimenti di assistenza creditizia per la migliore attuazione dell'ordinamento dei masi chiusi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 5 ottobre 1956*).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare la assunzione dei masi chiusi e la liquidazione delle rispettive quote ereditarie sui masi chiusi, la Provincia è autorizzata a concedere, a partire dall'esercizio 1956 e con le modalità e nella misura di cui alla presente legge, un concorso annuo costante negli interessi di mutui contratti dall'erede assuntore del maso chiuso per lo scopo suindicato, in quanto l'assuntore non sia in grado con i propri mezzi di liquidare le quote ereditarie ai coeredi.

Art. 2.

Il concorso negli interessi potrà essere concesso per mutui contratti presso Istituti di credito, comprese le Casse rurali, da cittadini divenuti assuntori di masi chiusi per successione legittima o testamentaria o donazione anticipante la successione ereditaria dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1.

Tale concorso non sarà concesso oltre il periodo di anni cinque con decorrenza dalla data dell'assunzione del maso.

Art. 3.

Il concorso negli interessi per i mutui di cui all'art. 2 sarà concesso per un periodo massimo di anni quindici.

Tale concorso sarà concesso nella misura del 50% sull'ammontare degli interessi sui mutui contratti, aumentato del 4 % per ogni erede, sino ad un massimo dell'84 %.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli Istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali per la richiesta delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

Art. 4.

Per ottenere il concorso negli interessi previsto dalla presente legge, l'assuntore contraente il mutuo, presenterà domanda alla Giunta provinciale tramite l'Istituto mutuante. La concessione del concorso negli interessi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale all'agricoltura.

Art. 5.

Qualora risulti che capitali mutuati siano stati impiegati a scopo diverso da quello contemplato nella presente legge, il contributo negli interessi sarà revocato ed il concessionario tenuto a restituire l'importo corrispondente al contributo già goduto.

Nel bilancio provinciale è costituito un fondo per l'attuazione della presente legge. Tale fondo potrà essere integrato da contributi della Regione.

Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 21 settembre 1956

Il V. Presidente della Giunta provinciale
von FIORESCHY

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1956, n. 15.

Ricostituzione della frazione di Campitello del comune di Canazei (provincia di Trento) in Comune autonomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 20 ottobre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ex comune di Campitello, aggregato a quello di Canazei con regio decreto 24 gennaio 1926, n. 185, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo in frazione di Campitello e con la denominazione « comune di Campitello di Fassa ».

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1956, n. 16.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1956 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 novembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 20.000.000 al comune di Trento per la costruzione del Museo nazionale degli Alpini d'Italia sul Doss Trento.

Alle spesa si farà fronte per L. 10.000.000 con lo stanziamento inscritto al cap. n. 116-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 e, per la restante somma di L. 10.000.000, con apposito stanziamento da inscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1957.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la definizione transattiva della vertenza con il Convitto nazionale « Damiano Chiesa » di Bolzano insorta in seguito all'occupazione di locali di proprietà del Convitto da parte del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

Art. 3.

Per la concessione di un sussidio straordinario alle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano per studi diretti a coordinare l'azione delle categorie nel settore agricolo-forestale ai fini di una più vasta e razionale applicazione in regione delle varie leggi nazionali e regionali recanti provvidenze a favore del settore medesimo, è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.

Art. 4

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 6.

Nel bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1956

ENTRATA ORDINARIA

Redditi patrimoniali

In aumento:

Cap. n. 1. — Redditi dei terreni, dei fabbricati, dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e dei beni mobili	L.	1.000.000
Cap. n. 4. — Reddito delle foreste (art. 58 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5)	»	67.000.000
Cap. n. 7. — Interessi su crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario conferite dalla Regione	»	4.282.330

Imposte erariali devolute interamente alla Regione

Cap. n. 10. — Proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima (art. 59 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5)	L.	23.000.000

Entrate diverse

Cap. n. 17. — Proventi derivanti dalla vendita delle piantine ottenute nei vivai forestali	L.	3.000.000
Cap. n. 20. — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	1.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

MOVIMENTO DI CAPITALI

Vendita di beni

Cap. n. 26. — Vendita di beni immobili fruttiferi	L.	20.000.000
Totale	L.	119.282.330

TABELLA B

Tabella di variazione allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956

a) *in diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Spese comuni a tutti gli assessorati

Cap n. 30. — Compensi, indennità e rimborso spese a componenti di commissioni, comitati e consigli; compensi, indennità e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione (legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1)	L.	3.000.000

Spese diverse

Cap. n. 43. — Restituzioni e rimborsi L. 15.000.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 98. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti, anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti:

Art. 1. — Assistenza agli emigranti ed ai rimpatrianti anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti L. 3.000.000

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 104. — Spese e contributi per corsi di aggiornamento e di perfezionamento per personale sanitario ed infermieristico ospedaliero e sussidi per la frequenza di corsi di perfezionamento e specializzazione . . . . L. 1.000.000

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Oneri generali della Regione

Cap. n. 115. — Interessi, compresi nelle annualità decennali, da corrispondere semestralmente alla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed alla Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano, in ammortamento dei mutui di complessive L. 600.000.000 contratti a termini dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1955, 20 L. 22.500.000

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Oneri generali

Cap. n. 149. — Contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni deficitari L. 90.000.000

Totale . . . L. 134.500.000

b) *in aumento*:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Spese per gli organi e servizi generali della Regione

Cap. n. 8. — Spese riservate della Presidenza della Giunta regionale L. 382.330

Cap. n. 13.— Spese per l'associazione e partecipazione ad enti economici e culturali; spese e sussidi per manifestazioni ed attività scientifiche » 1.000.000

Cap. n. 16. — Spese per la documentazione delle attività dell'Amministrazione regionale. Spese e contributi per la pubblicazione e traduzione di monografie, studi ed opere di interesse regionale e per diritti di autore » 17.000.000

Cap. n. 18. — Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale » 1.000.000

Spese comuni a tutti gli assessorati

Cap. n. 21. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Regione ed a quello di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni resi nell'interesse dell'Amministrazione regionale (art. 1 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19) L. 5.000.000

Cap. n. 29. — Spese per le paghe al personale addetto alla pulizia degli uffici centrali regionali e relativi oneri previdenziali ed assistenziali . . . . » 2.500.000

Cap. n. 36. — Spese per manutenzione ordinaria locali e per impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento degli uffici centrali e periferici L. 2.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 50. — Contributi per il funzionamento delle Stazioni agrarie sperimentali L. 1.000.000

Cap. n. 53. — Spese e contributi per la partecipazione a manifestazioni interessanti la agricoltura, per pubblicazioni tecnico-agricole di propaganda, documentazioni fotografiche ed attività propagandistiche. Spese e contributi per la produzione ed acquisto di documentari cinematografici di propaganda agraria » 2.000.000

Cap. n. 56. — Spese e contributi per incoraggiare il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e della produzione di sementi. Contributi per l'acquisto di sementi originali per la riproduzione » 2.800.000

Cap. n. 60. — Spese, contributi e sussidi per aumentare e tutelare il patrimonio zootecnico e di bassa corte e per incremento dell'apicoltura » 500.000

Cap. n. 61. — Spese, contributi e sussidi per migliorare le razze equine avelignese e norica » 500.000

Foreste

Cap. n. 66. — Spese, sussidi e contributi per vivai forestali, per la distribuzione di semi e piantine forestali, per rimboschimenti e piantaggioni a scopo di propaganda forestale e turistica e per la compilazione di progetti di rimboschimento L. 4.200.000

Cap. n. 71. — Spese e contributi per iniziative intese a proteggere ed incrementare la fauna venatoria » 3.250.000

Cap. n. 73. — Spese, contributi e sussidi per iniziative intese a proteggere ed incrementare il patrimonio ittico » 1.000.000

Demanio forestale regionale

Cap. n. 76. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste L. 1.250.000

Cap. n. 77. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione in economia di prodotti delle foreste; spese per l'assicurazione degli edifici, materiali ed installazioni contro gli incendi . . . » 11.500.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, TRASPORTI E CREDITO

Industria e commercio

Cap. n. 82 (modificata la denominazione). — Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale e le attività commerciali e per il collocamento della produzione agricola ed industriale della regione all'interno ed all'estero. Spese per il miglioramento dei servizi di comunicazione, anche con riguardo alle apprestazioni segnaletiche L. 3.350.000

Cap. n. 85. — Spese per pubblicazioni di carattere specifico sulla economia regionale facenti capo all'Ufficio coordinamento statistiche e studi. Contributi e sussidi per pubblicazioni a carattere tecnico-economico che riguardano la produzione industriale ed agricola della regione » 2.000.000

Turismo

Cap. n. 89. — Spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica della regione (legge regionale 30 aprile 1952, n. 18) L. 4.000.000

Cap. n. 90 (modificata la denominazione). — Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documentari cinematografici . . . . » 4.000.000

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Servizio antincendi

Cap. n. 97. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24) L. 3.550.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 99. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza L. 3.000.000

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 103. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per i minorati bisognosi L. 1.000.000

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Oneri generali della Regione

Cap. n. 108. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto o la costruzione di immobili e per manutenzione straordinaria. Spese per manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali L. 12.000.000

Spese per gli organi e servizi generali della regione

Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al comune di Trento nella spesa per la costruzione del Museo nazionale degli Alpini d'Italia sul Doss Trento (prima quota) L. 10.000.000

Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per la definizione transattiva della vertenza con il Convitto nazionale « Damiano Chiesa) di Bolzano insorta in seguito all'occupazione di locali di proprietà del Convitto da parte del Corpo permanente vigili del fuoco di Bolzano . . . » 10.000.000

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 119-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano per studi diretti a coordinare l'azione delle categorie nel settore agricolo forestale ai fini di una più vasta e razionale applicazione in ragione delle varie leggi nazionali e regionali recanti provvidenze a favore del settore medesimo L. 4.000.000

Foreste

Cap. n. 129. — Spese per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie (lett. 7, art. 5, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) L. 14.000.000

Cap. n. 131. — Spese per progettazione di opere forestali, indagini, studi e rilevamento di zone da adibirsi a coltura forestale » 500.000

Demanio forestale regionale

Cap. n. 132. — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati; impianto di linee telefoniche e telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi; impianti di opifici . . . . L. 7.200.000

Cap. n. 133. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà della Regione . . L. 12.300.000

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Spese diverse

Cap. n. 149-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo per adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge (art. 70, secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32):

Art. 1. — Quota destinata ai Comuni della provincia di Bolzano L. 50.000.000

Art. 2. — Quota destinata ai Comuni della provincia di Trento . . . . » 40.000.000

L. 90.000.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E SANITÀ

Attività sociali

Cap. n. 155. — Contributi per l'acquisto, la costruzione e il riattamento di edifici destinati all'assistenza L. 4.000.000

Cap. n. 156. — Contributi per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento destinati all'assistenza » 4.000.000

SPESA PER IL MOVIMENTO DI CAPITALI

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Acquisto di beni

Cap. n. 163. — Spesa per la costruzione di alloggi per il personale dipendente L. 8.000.000

Totale . . . L. 253.782.330

c) *Ripartizione in articoli*:

Cap. n. 87. — Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale (legge regionale 14 agosto 1956, n. 9):

Art. 1. — Quota a disposizione dell'Ente provinciale per il turismo di Bolzano L. 10.000.000

Art. 2. — Quota a disposizione dell'Ente provinciale per il turismo di Trento . . » 10.000.000

TABELLA *C*

Tabella di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1956.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

in aumento

Art. n. 3. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . L. 3.550.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

in aumento

Art. n. 1. — Contributi integrativi:

lett. *a*) al Corpo permanente di Trento L. 2.540.000

lett. *b*) al Corpo permanente di Bolzano » 1.010.000

L. 3.550.000

ALLEGATO N. 1 ALLA TABELLA C

Variazioni al bilancio del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1956

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

in aumento

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	L.	2.540.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

in aumento

Art. 4. — Competenze al personale .	L.	1.740.000
Art. 5. — Contributi di legge . .	»	800.000
Totale .	L.	2.540.000

ALLEGATO N. 2 ALLA TABELLA C

Variazioni al bilancio permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1956

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

in aumento:

ENTRATA ORDINARIA

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	L.	1.010.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

in aumento:

SPESA ORDINARIA

Art. 4. — Competenze al personale . . .	L.	507.000
Art. 5. — Contributo di legge . . .	»	503.000
Totale . .	L.	1.010.000

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1956, n. 17.

Ricostituzione della frazione di Cavizzana del comune di Caldes (provincia di Trento) in Comune autonomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ex comune di Cavizzana, aggregato a quello di Caldes con regio decreto 15 novembre 1928, n. 2742, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo in frazione di Cavizzana e con la denominazione « comune di Cavizzana ».

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 8 ottobre 1956, n. 11.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rovereto.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Rovereto, allegato, in copia autenticata, alla presente legge.

L'originale del piano sarà depositato presso gli uffici dell'Assessorato provinciale ai lavori pubblici. Agli effetti della pubblicazione del piano nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 8 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 8 ottobre 1956, n. 12.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tesero.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Tesero, allegato, in copia autentica alla presente legge.

L'originale del piano sarà depositato presso gli uffici dell'Assessorato provinciale ai lavori pubblici. Agli effetti della pubblicazione del piano nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 8 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1956, n. 13.

Riapprovazione della legge provinciale sulla istituzione del centro di orientamento professionale, rinviata dal Governo.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche ai fini di cui all'art. 5 della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25.

Il servizio fa capo ad un apposito centro inserito nell'organico dell'Assessorato alla pubblica istruzione.

Art. 2.

La pianta organica del predetto Assessorato è pertanto modificata con l'aggiunta dei seguenti posti:

Gruppo	Grado Prov.	Grado Stat.	Qualifica	N. posti
A	III	VII	Direttore	1
B	IV-V	VIII-XI	Assistente	1
C	IV-V	VIII-XI	Applicato	1

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 22 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 14.

Secondo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1956.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata — tabella *A* — per l'esercizio 1956, viene introdotta la seguente variazione in aumento:

Art. 41 « Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte erariali, terreni, fabbricati, ricchezza mobile e redditi agrari (articoli 67 e 68 dello Statuto speciale) » da lire 920.800.000 a lire 1.170.800.000 così dettagliate:

a) terreni	L.	4.400.000
b) fabbricati	»	35.400.000
c) ricchezza mobile	»	1.129.400.000
d) redditi agrari	»	1.600.000
Somma	L.	1.170.800.000

con un aumento di . . L. 250.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1956, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Art. 16: « Spese varie d'ufficio »:

« *e*) spese per stampati, legatura registri, requisiti di cancelleria, stampa atti ufficiali, bilanci, ecc. »:

da L. 5.500.000 a L. 15.500.000 con un aumento di L. 10.000.000

Art. 42: « Spese per tasse di registro »:

da L. 2.000.000 a L. 7.000.000 con un aumento di » 5.000.000

Art. 50: « Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio »:

da L. 6.840.000 a L. 56.840.000 (sec. ult. variaz.) con un aumento di . . . . » 50.000.000

Art. 23: « Spesa per la decorazione e l'arredamento della sala del Consiglio provinciale »:

da L. 2.000.000 a L. 4.000.000 con un aumento di L. 2.000.000

Art. 54: « Fondo per contributi e sussidi straordinari »:

da L. 12.500.000 a L. 22.500.000 con un aumento di » 10.000.000

Art. 78: « Sussidi all'O.N.M.I. per sussidi alle famiglie povere con particolare riguardo alle vedove con prole »:

da L. 3.000.000 a L. 8.000.000 con un aumento di » 5.000.000

Art. 97 « Spese a calcolo per rimozione danni alluvionali alle strade e fabbricati provinciali e per sgombero neve »:

da L. 15.000.000 a L. 17.000.000 con un aumento di » 2.000.000

Art. 100: « Fondo per l'incremento dell'edilizia popolare (legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 3) »:

da L. 30.000.000 a L. 40.000.000 con un aumento di » 10.000.000

Art. 103: « Spese per interventi di pronto soccorso in caso di calamità pubbliche (art. 11 p. 14 dello Statuto speciale) »:

da L. 26.400.000 a L. 86.400.000 con un aumento di » 60.000.000

Art. 113 (di nuova creazione:) « Spesa per la costruzione del palazzo sede della Facoltà forestale di Trento dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, primo stanziamento » » 50.000.000

Art. 113-*quater* (di nuova creazione) « Contributo all'Opera diocesana per i senza tetto in Trento per la costruzione di case popolari » » 13.000.000

Art. 113-*quinquies* (di nuova creazione): « Spesa per la costruzione di un capannone presso la Colonia infantile di Miralago » 3.000.000

Art. 121 « Fondo per concessione di contributi e sussidi ad enti, associazioni ed istituzioni a carattere provinciale aventi per scopo l'incremento della cultura, la conservazione, la valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali (legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3) »:

da L. 10.000.000 a L. 15.000.000 con un aumento di » 5.000.000

Art. 134-*bis* « Spesa per la incisione e la diffusione nelle scuole dell'Operetta « L'uccellino d'oro » di Riccardo Zandonai » 2.000.000

Art. 144 « Spesa per la sistemazione della azienda agraria annessa all'Istituto provinciale di San Michele all'Adige »:

da L. 5.000.000 a L. 8.000.000 con un aumento di » 3.000.000

Art. 150-*bis* (di nuova creazione): « Spesa per l'acquisto di terreno in Riva » . . . . » 20.000.000

Totale aumenti . . . L. 250.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 26 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 15.

Parziale impiego dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 sull'art. 98 « Lavori straordinari stradali: spese straordinarie per l'asfaltatura e la sistemazione delle strade provinciali (vedi entrate art. 49) » dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, per far fronte a maggiori esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio e alla nuova spesa per la gestione di strade ex comunali e consorziali di importanza provinciale, assunte in gestione e manutenzione dalla Provincia.

Lo stanziamento in parola, qualora non impegnato entro il 31 dicembre 1956, potrà essere utilizzato fino a tutto il 31 dicembre 1957.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo, si farà fronte mediante il parziale impiego dell'avanzo d'amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata — tabella *A* — per l'esercizio finanziario 1956, è introdotta la seguente variazione in aumento: Titolo I « Entrate effettive » parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1955, L. 100.000.000.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1956, è introdotta la seguente variazione in aumento: art. 98: « Lavori straordinari stradali, spese straordinarie per l'asfaltatura e la sistemazione delle strade provinciali (vedi entrate art. 49) » da L. 110.000.000 a L. 210.000.000 con un aumento di L. 100.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Provincia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 26 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 16.

Disposizioni sul trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli impiegati e ai salariati della Provincia in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924, è conservato, per sè e loro superstiti, il diritto al trattamento di riposo, a carico della Provincia, già previsto dall'art. 69 del regolamento organico del 2 maggio 1924, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Trento il 23 maggio 1924, sub n. 23434/II e successive modificazioni.

Al trattamento di riposo di cui al precedente comma essi hanno diritto, secondo le norme previste per gli impiegati dello Stato dal regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480:

nella misura del 40 % dell'ultimo stipendio, dopo almeno dieci anni di servizio utile;

e con un aumento del 2,40 % per ogni ulteriore anno di servizio prestato. Il trattamento massimo non potrà superare comunque l'ammontare dell'ultimo stipendio.

Art. 2.

La liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, viene eseguita sulla base degli stipendi conglobati, previsti dalla legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10.

Art. 3.

Il trattamento di riposo, diretto od indiretto, liquidato o da liquidarsi sulla base di stipendi, paghe e retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956, deve essere corrisposto, a partire da tale data, secondo le norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dell'art. 14 (pensioni ai funzionari già in servizio della Provincia, loro vedove ed orfani) del bilancio approvato per l'esercizio 1956, che presenta sufficienti disponibilità.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 26 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1956, n. 17.

Provvedimento per l'incremento dell'edilizia popolare.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 23 *del* 5 *novembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di L. 30.000.000 per la durata di anni quindici, previsto dalla legge 20 gennaio 1956, n. 3, a partire dall'esercizio finanziario 1956, allo scopo di intensificare l'azione a favore dell'edilizia popolare è elevato a L. 40.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 10.000.000 per l'esercizio 1956, viene provveduto con corrispondente aliquota del maggior gettito accertato dei 9/10 delle imposte erariali di cui all'art. 41 entrate del bilancio per l'esercizio 1956.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 26 ottobre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1956, n. 18.

Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel supplemento straordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 16 novembre* 1956).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Accertato che, in mancanza di approvazione da parte dei consiglieri della provincia di Bolzano, l'approvazione è stata accordata dal Ministero dell'interno con decreto n. 1316/001530. R.IV.2A.71 in data 22 settembre 1956 a sensi dell'art. 73 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'incremento e lo sviluppo delle attività industriali viene istituito un fondo speciale di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese industriali aventi sede nella Regione Trentino-Alto Adige all'entrata in vigore della presente legge, nonchè le piccole e medie imprese industriali che venissero successivamente create con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

Tale fondo è destinato ad assicurare, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante, per un massimo di anni cinque, sull'importo originario dei mutui che le imprese interessate contrarranno con l'Istituto di credito convenzionato per opere da iniziarsi o acquisti da effettuarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo dovranno essere riservate alla costruzione, all'ampliamento, al rinnovo o al potenziamento d'impianti o all'acquisto di macchinari che risultino idonei ad aumentare la produzione o a migliorare la qualità o a ridurre i costi; è escluso qualsiasi concorso per l'acquisto di materie prime e per operazioni destinate ad incrementare il capitale d'esercizio.

La Giunta regionale, nel disporre la concessione dei benefici di cui all'art. 1, dovrà preferire le iniziative che si dimostrino atte ad aumentare l'occupazione di mano d'opera locale, o che si rendano indispensabili ad evitare la riduzione di quella occupata, e le imprese aventi lo scopo di valorizzare materie prime o prodotti primari locali.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge si considerano piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a mente dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 4.

Il concorso sui mutui contratti con l'Istituto di credito è fissato nella quota del 3 % dell'ammontare originario del mutuo stesso, per ogni annualità, e sarà corrisposto direttamente all'Istituto sovventore.

Art. 5.

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate dal Mediocredito Trentino-Alto Adige con sede in Trento.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con detto Istituto speciale convenzione per fissare le modalità da osservarsi nella consessione del concorso regionale, liquidazione dello stesso, accertamento della regolare esecuzione del piano d'impiego relativo al finanziamento ed ogni altro particolare ad esso attinente.

Art. 6.

La concessione del concorso, come la determinazione dell'ammontare e della durata dello stesso, è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta stessa, su proposta dell'Assessore che sovraintende all'industria, sentito il parere della Giunta provinciale competente per territorio.

Se il parere di cui al comma precedente non viene espresso entro venti giorni dalla ricezione della pratica, esso si intende favorevole.

Art. 7.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000, ripartita come segue:

a carico dell'esercizio 1956 . . .	L.	40.000.000
a carico dell'esercizio 1957 . . .	»	40.000.000
a carico dell'esercizio 1958 . . .	»	40.000.000
a carico dell'esercizio 1959 . .	»	40.000.000
a carico dell'esercizio 1960	»	40.000.000

All'onere a carico dell'esercizio 1956 si farà fronte mediante prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo inscritto al cap. 49 dello stato di previsione della spesa della Regione per il detto esercizio finanziario.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. 49. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 40.000.000

b) *in aumento*:

Cap. 137-*bis* (di nuova istituzione). — Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito . L. 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1956, n. 19.

Assunzione da parte delle Provincie della manutenzione di strade comunali.

(*Pubblicata nel supplemento straordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 16 novembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provincie di Trento e di Bolzano potranno assumere, ai soli effetti della manutenzione, le strade comunali che appartengono alle seguenti categorie:

a) strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per le relazioni agricole, industriali o turistiche, alla esistente rete viabile statale o provinciale;

b) strade che congiungono fra di loro capoluoghi di Comune;

c) strade che allacciano frazioni al capoluogo del Comune;

d) strade intercomunali.

Art. 2.

Le strade comunali che passano in manutenzione alla Provincia debbono avere caratteristiche tecniche tali da permettere il transito con autoveicoli pesanti, comprese le autocorriere in servizio pubblico di linea.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta, approva l'elenco delle strade contemplate nell'art. 1 della presente legge, su proposta della Giunta provinciale interessata, e sentito il parere del Comitato tecnico regionale.

L'onère della manutenzione da parte della Provincia decorre dalla data fissata nel decreto di approvazione dell'elenco.

Art. 4.

Alla spesa che le provincie di Trento e di Bolzano sosterranno per la manutenzione delle strade di cui al precedente articolo si provvederà nel modo seguente:

a) col contributo annuo fisso della Regione di L. 75.000 per km. di strada mantenuto;

b) col contributo del Comune, avente natura di spesa ordinaria, in misura non inferiore a L. 20.000 e non superiore a L. 100.000 per km. da determinare d'intesa tra le Provincie e i Comuni;

c) con fondi provinciale per la rimanente quota.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere a carico della Regione si farà fronte con apposito stanziamento da inscriversi nel bilancio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 1957.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1956, n. 20.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 20 novembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 novembre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SANDRELLI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1956

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

ENTRATA ORDINARIA

Imposte erariali devolute interamente alla Regione

Cap. n. 10. — Proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione medesima (art. 59 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5)	L.	32.000.000

Entrate diverse

Cap. n. 16. — Interessi su giacenze di cassa presso il tesoriere della Regione	L.	12.000.000
Totale	L.	44.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

SPESA ORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fondi di riserva

Cap. n. 48. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17)	L.	4.000.000

In aumento

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Demanio forestale regionale

Cap. n. 77. Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione in economia di prodotti delle foreste; spese per l'assicurazione degli edifici, materiali ed installazioni contro gli incendi	L.	4.000.000

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, TRASPORTI E CREDITO

Spese generali

Cap. n. 80. — Spese per l'archivio fotografico, acquisto di materiale fotografico e cartografico	L.	1.000.000

Turismo

Cap. n. 90. — Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documentari cinematografici	L.	4.000.000

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' SOCIALI E SANITA'

Attività sociali

Cap. n. 98. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti:

Art. 2. — Assistenza ai lavoratori ed ai disoccupati anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti	L.	4.000.000

SPESA STRAORDINARIA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agricoltura

Cap. n. 123. — Spese per opere di bonifica L. 5.000.000

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Oneri generali

Cap. n. 148. — Spese per l'elezione del Consiglio regionale L. 30.000.000

Totale in aumento L. 48.000.000

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1956, n. 21.

Erogazione di un contributo straordinario di L. 45.000.000 alla « Piccola Opera Divina Misericordia » di Levico, Istituto di rieducazione per minorenni, per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto medesimo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 5 *dicembre* 1956).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla « Piccola Opera Divina Misericordia » di Levico, Istituto di rieducazione per minorenni, di un contributo straordinario di L. 45.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'Istituto medesimo.

Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con il fondo di pari importo inscritto al cap. n. 161-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955 con la legge regionale 23 gennaio 1956, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 novembre 1956

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1956, n. 9.

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 26 *del* 5 *dicembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1956 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Impiego parziale dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1955 L. 206.166.773

Art. 36-*bis* (di nuova istituzione): Contributo della Regione per la sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali (legge regionale 11 agosto 1956, n. 8) . . . . L. 40.000.000

Art. 36-*ter* (di nuova istituzione): Contributo della Regione per spese a favore di persone in particolare stato di bisogno residenti nella Provincia da effettuarsi anche tramite Enti ed Istituzioni assistenziali . . » 10.000.000

Art. 36-*quater* (di nuova istituzione): Contributo della Regione per la costruzione in Bolzano di un padiglione destinato alle esigenze dell'Istituto provinciale di istruzione professionale (legge 5 settembre 1956, n. 13) » 50.000.000

Art. 36-*quinquies* (di nuova istituzione): Contributo della Società Trentina di Elettricità per la costruzione di ponti e tomboni sulla strada di Ultimo » 3.000.000

Art. 37: Ricavo da alienazione di beni e diritti patrimoniali . » 109.200

Totale in aumento . . . L. 309.275.973

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Art. 47: Interessi su mutui passivi . L. 25.000.000

Art. 64: Sgravi di quote d'imposte inesigibili e restituzione di imposte e tasse indebitamente pagate . » 2.500.000

Art. 146: Spese per lavori straordinari causati dalle alluvioni, frane e valanghe . . . » 2.700.000

Totale in diminuzione . . . L. 30.200.000

In aumento:

PRESIDENZA ED ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Art. 7: Fondo a disposizione degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza e per spese di carattere eccezionale L. 200.000

Art. 27: Contributi ai Comuni o altri Enti o Associazioni per le scuole materne non gestite dall'O.N.A.I.R. » 14.000.000

Art. 28: Fondo per la concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie (legge provinciale 27 ottobre 1955, n. 4) » 5.000.000

Art. 29: Fondo per l'assistenza educativa in genere, contributi ad Istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti di interesse provinciale » 10.000.000

Art. 31: Fondo per concorsi a premio destinati a pubblicazioni di carattere culturale e didattico, viaggi d'istruzione per insegnanti, contributi per la pubblicazione della stampa tecnica professionale e per i corsi di aggiornamento insegnanti ed acquisto di libri scolastici per scolari bisognosi » 2.000.000

Art. 34: Spese per le attività culturali di cui all'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ivi compreso il contributo dalla Regione in L. 4.000.000 . . » 10.000.000

Art. 124: Spese e contributi per la costruzione e sistemazione di edifici destinati a sede di scuole materne . . . » 3.000.000

Art. 124-*bis* (di nuova istituzione): Transazione Convitto Damiano Chiesa » 30.000.000

Art. 125: Arredamento uffici del Provveditorato agli studi . . . . » 115.000

Art. 126: Spese arredamento delle scuole medie superiori di competenza della Provincia L. 1.000.000

Art. 126-*bis* (di nuova istituzione): Secondo stanziamento per la costruzione della sede del Provveditorato agli studi . . . . » 34.000.000

Art. 126-*ter* (di nuova istituzione): Contributo straordinario al comune di Ortisei per la sostituzione del monumento a G. B. Pruger . . . » 500.000

ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO

Art. 51: Spese per il personale amministrativo e contabile . . . L. 8.500.000

Art. 136-*bis* (di nuova istituzione): Saldo rendiconto pensioni provinciali per l'esercizio 1955 da pagare alla provincia di Trento . . . » 1.961.773

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 137: Spese per le scuole e corsi di agricoltura . . . . . L. 12.000.000

Art. 139: Fondo per la costruzione di un edificio destinato alla Sezione diagnostica di Bolzano dell'Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie » 7.000.000

Art. 142: Fondo di pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore a famiglie di piccoli coltivatori diretti . . . . » 6.000.000

ASSESSORATO COMMERCIO, ARTIGIANATO E TURISMO

Art. 77: Spese, contributi e sussidi per l'incremento di fiere e mercati e per la propaganda e pubblicità rivolte all'incremento dello smercio della produzione locale L. 500.000

Art. 84: Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti dell'artigianato, commercio e industria di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 » 500.000

Art. 143: Spese e contributi per la costruzione, acquisto terreni, ampliamento, affitto ed attrezzatura ed arredamento di edifici destinati all'istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici » 50.000.000

Art. 145: Fondo per l'assegnazione di quote all'Ente provinciale del turismo aventi specifica destinazione per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico » 5.000.000

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI ED INDUSTRIA

Art. 86: Spese per il personale addetto all'Ufficio tecnico e assistenti stradali L. 8.000.000

Art. 89: Spese per la manutenzione delle strade provinciali, paghe ai cantonieri e operai ausiliari » 9.900.000

Art. 147: Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione stradale finanziati per L. 150.000.000 col mutuo di L. 570.000.000 » 14.000.000

Art. 147-*bis* (di nuova stituzione): Spesa per lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali » 45.700.000

Art. 153: Fondo per le spese dell'Ufficio urbanistico e piano regolatore . . » 1.000.000

ASSESSORATO AFFARI SOCIALI E SANITA'

Art. 108: Spesa per l'assistenza scolastica L. 6.290.000

Art. 110: Assistenza a favore di persone in particolare stato di bisogno, residenti nella Provincia da effettuarsi anche tramite Enti ed Istituzioni assistenziali . . . . » 10.000.000

Art. 160: Contributo al Consorzio antitubercolare . . . . » 3.200.000

Art. 164: Spese per l'ampliamento della capacità ricettiva della Colonia agricola di Stadio L. 10.000.000

Art. 164-*bis* (di nuova istituzione): Contributo alla Scuola convitto per infermiere professionali « Maria Salus Infirmorum » . . . » 10.000.000

Art. 164-*ter* (di nuova istituzione): Contributo alla Pontificia Opera Assistenza Sezione di Bolzano per l'istituzione presso la Colonia Dodici Stelle in Cesenatico di classi differenziali per alunni che presentano ritardo psichico dovuto a disfunzione tiroidale . . » 10.000.000

Art. 164-*quater* (di nuova istituzione): Contributo per la realizzazione di un villaggio del fanciullo in Bressanone . . . . . . » 10.000.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

Art. 165: Reimpiego di entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali . . L. 109.200

Totali in aumento . . . L. 339.475.973

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1956

Il V. Presidente della Giunta provinciale
von FIORESCHY

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1956, n. 18.

Terzo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 27 *del* 20 *dicembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata tabella *A* per l'esercizio 1956, viene introdotta la seguente variazione in aumento:

Art. 40: « Devoluzione statale sul provento delle tasse automobilistiche ».

da L. 118.620.000 a 151.620.000 con un aumento di . . . . L. 33.000.000

Totale aumento entrata . . . L. 33.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa tabella *A* per l'esercizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Art. 12: « Spesa per il personale amministrativo e contabile »:

a) stipendi: da L. 111.331.390 a L. 131.331.390 con un aumento di . . . . L. 20.000.000

Art. 82: « Spesa per il personale tecnico »:

a) stipendi per l'Ufficio tecnico provinciale da L. 26.343.736 a L. 36.343.736 con un aumento di L. 10.000.000

Art. 84: «Spesa per i cantonieri provinciali»:

a) salari: da L. 67.350.000 a L. 70.350.000 con un aumento di . . . . » 3.000.000

Totale aumento uscita . . . L. 33.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 10 dicembre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1956, n. 19.

Provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 20 dicembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata alla concessione di contributi nella spesa per la costruzione di case d'abitazione di proprietà di abitanti del comune di Zambana, già proprietari di fabbricati nel Comune medesimo.

Art. 2.

La costruzione dei fabbricati dovrà seguire secondo le prescrizioni della legge sull'edilizia popolare di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

A coloro che costruiscono un fabbricato sarà concesso un contributo nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile per costruzioni di cui al precedente capoverso.

In caso di particolare difficoltà delle condizioni economiche del richiedente, la misura dell'intervento può essere elevata al 60 % della spesa.

Art. 3.

La concessione del contributo resta subordinata alla costruzione del nuovo fabbricato entro il perimetro stabilito dall'apposito piano regolatore approvato.

Art. 4.

Le domande per la concessione di contributi dovranno essere presentate, in carta libera, alla Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inizio dei lavori di costruzione dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione del contributo.

Art. 5.

La corresponsione dei contributi avverrà a misura che procede la costruzione dei nuovi fabbricati, in base a regolari stati di avanzamento; tuttavia, per agevolare i danneggiati, la Giunta provinciale è autorizzata ad accordare una anticipazione pari alla metà del contributo assegnato.

Art. 6.

Al finanziamento della spesa prevista in L. 200.000.000, sarà provveduto mediante stanziamento di un fondo di L. 100.000.000 sul bilancio dell'esercizio 1956, da coprire mediante corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1955, e con lo stanziamento di un'annualità di L. 100.000.000 sull'esercizio 1957.

Art. 7.

In corrispondenza al disposto dell'art. precedente, sono autorizzate le seguenti variazioni del bilancio per l'esercizio 1956:

1. — Nello stato di previsione dell'entrata tabella A per l'esercizio finanziario 1956, è introdotta la seguente variazione in aumento:

TITOLO I. — *Entrate effettive*

« Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 1955 »:

da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 con un aumento di L. 100.000.000

2. — Nello stato di previsione della spesa tabella B viene istituito l'art. 103-*bis*: « Spesa per contributi alla costruzione di case di abitazione da parte di abitanti del comune di Zambana, entro il perimetro del nuovo piano regolatore »

1° stanziamento di . . . . . L. 100.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 10 dicembre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1956, n. 20.

Acquisto del Sanatorio « Europa » e parziale impiego dell'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 20 dicembre* 1956).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'impiego di L. 70.000.000, sull'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1955, per l'acquisto del Sanatorio « Europa », in Arco.

Lo stanziamento in parola può essere utilizzato fino a tutto il 31 dicembre 1957.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte mediante il parziale impiego dell'avanzo d'amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata tabella *A* per l'esercizio finanziario 1956, è introdotta la seguente variazione in aumento:

TITOLO I. — *Entrate effettive*

« Parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1955 »: da L. 200.000.000 a L. 270.000.000:
con un aumento di L. 70.000.000

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa tabella *B* per l'esercizio finanziario 1956, viene istituito l'art. 150-*ter* (di nuova creazione) « Spesa per l'acquisto del Sanatorio « Europa » in Arco »:
con lo stanziamento di L. 70.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 10 dicembre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 1956, n. 10.
Integrazione delle quote per aggiunta di famiglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 20 dicembre 1956*).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote per aggiunta di famiglia finora corrisposte al personale dipendente della provincia di Bolzano per le persone a carico determinate con le norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, e successive modificazioni, sono aumentate del 50 % con decorrenza dal 1° luglio 1956 e a L. 5000 pro persona a carico dal 1° gennaio 1957.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dalla applicazione del precedente art. 1 viene imputata agli articoli corrispondenti del bilancio con prelevamento dal fondo di riserva in caso di deficienza di stanziamento.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 dicembre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1956, n. 11.
Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 20 dicembre 1956*).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'uscita del bilancio per l'esercizio finanziario 1956 è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Art. 113: Spese per l'assistenza diretta ai rioptanti ivi comprese le spese per i locali dei centri di smistamento L. 12.000.000

In aumento:

Art. 168-*bis* (di nuova istituzione) Costruzione di laboratori, negozi, una sala collettiva con vani aggiuntivi per rimpatriati optanti nel comprensorio di Asiago L. 12.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 dicembre 1956

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

(4501)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(41012044) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.